

## FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO/AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE GARANTITO DAL FONDO DI GARANZIA PMI L. 662/96.

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

**Denominazione legale:** Banca Popolare dell'Alto Adige Spa  
**Sede legale e amministrativa:** Via del Macello, 55 – 39100 Bolzano  
**Telefono:** 800 585 600 **Email:** [gsinfo@volksbank.it](mailto:gsinfo@volksbank.it) **PEC** [segreteria@pec.volksbank.it](mailto:segreteria@pec.volksbank.it)  
**Indirizzo del sito internet:** [www.volksbank.it](http://www.volksbank.it)  
**Ubicazione server del Centro Servizi:** Padova  
**Codice Banca ABI:** 5856-0  
**Codice BIC:** BPAAIT 2B  
**Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia:** 5856  
**Numero di iscrizione al Registro delle Imprese (cod. fiscale/P. Iva):** 00129730214  
**Autorità di controllo:** Banca d'Italia con sede in Via Nazionale 91 – 00184 Roma  
**Sistema di garanzie cui la Banca aderisce:** Fondo Nazionale di Garanzia e Fondo Interbancario di tutela dei Depositi

### CHE COS'E' IL FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO FONDO DI GARANZIA PMI L. 662/96.

E' un finanziamento a medio/lungo termine, con durata superiore ai 18 mesi e, di norma, fino a 60 mesi, destinato al sostegno dei programmi d'investimento e sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI).

Il finanziamento è assistito dalla garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI L. 662/96 e successive modificazioni e integrazioni il cui scopo è di facilitare l'accesso al credito delle PMI attraverso l'intervento di garanzia dello Stato.

Le PMI richiedenti devono essere economicamente e finanziariamente sane sulla base di appositi modelli di valutazione.

La copertura della garanzia diretta non può superare l'80% dell'ammontare dell'operazione; in ogni caso, l'importo massimo che può essere complessivamente garantito dal Fondo per ciascuna impresa non può superare il limite massimo di € 2.500.000,00

Il cliente rimborsa il finanziamento con il pagamento periodico di rate comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o che varia semestralmente.

Per ulteriori informazioni si rinvia al sito <http://www.fondidigaranzia.it/> del Fondo di Garanzia.

#### I RISCHI

In caso di tasso variabile, il rischio principale è legato alla possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso iniziale con conseguente aumento dell'importo delle rate. In caso di tasso fisso il rischio principale è legato alla impossibilità di beneficiare di eventuali riduzioni del tasso di interesse rispetto al tasso iniziale, che rimane fisso per tutta la durata del finanziamento.

**REQUISITI**

Requisiti per la concessione di questo finanziamento: è rivolto esclusivamente a clienti “non consumatori”, valutazione positiva della capacità di rimborso, garanzie sufficienti.

**CONDIZIONI ECONOMICHE DEL FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO FONDO DI GARANZIA PMI L. 662/96.****QUANTO PUO' COSTARE IL MUTUO****Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)\*****a tasso variabile indicizzato****5,886%****a tasso fisso****6,094%****TAN a tasso variabile indicizzato****5,00%****TAN a tasso fisso****5,20%**

\* Il TAEG indicato si riferisce ai seguenti dati:

A tasso variabile: importo del mutuo = 100.000,00 euro – durata 60 mesi – spread 5,00 punti percentuali - provvigione una tantum 2,00% - spese incasso rata: 2,00 euro - periodicità della rata = semestrale.

A tasso fisso: importo del mutuo = 100.000,00 euro – durata 60 mesi – spread 5,00 punti percentuali - provvigione una tantum 2,00% - spese incasso rata: 2,00 euro - periodicità della rata = semestrale.

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente le condizioni sono indicate nella misura massima applicabile.

<b>VOCI DI COSTO</b>	<b>VALORE</b>
<b>Importo massimo finanziabile:</b> (importo mutuato)	nessun limite d'importo
<b>Durata</b> (incluso periodo di preammortamento)	60 mesi
<b>Tassi:</b>	
Tipo tasso	variabile indicizzato o fisso
Tasso nominale annuo (TAN)	parametro di indicizzazione (indice) + spread



Parametro di indicizzazione (indice)	<p><b>tasso variabile indicizzato:</b> il tasso d'interesse annuo è definito sulla base dell'Euribor 6 mesi (365) rilevato con valuta primo giorno lavorativo del mese di sottoscrizione del contratto (per definire il tasso all'erogazione) e con valuta primo giorno lavorativo del semestre (per definire il tasso dei semestri successivi), arrotondato al successivo 0,25. L'adeguamento del tasso è effettuato semestralmente con valuta 01.01. e 01.07. In caso di un parametro negativo, viene applicato il valore 0,00%.</p> <p><b>tasso fisso:</b> il tasso d'interesse annuo è definito sulla base dell'IRS (Interest Rate Swap) lettera (arrotondato al successivo 0,10), a seconda della durata del finanziamento. Rivelazione: ultimo giorno lavorativo del mese che precede il mese di stipula.</p>
Spread	Lo spread viene definito a seconda della durata del mutuo (massimo 12,00 punti percentuali)
Spread (per il periodo di preammortamento)	massimo 13,00 punti percentuali
Tasso di preammortamento	parametro di indicizzazione (indice) + spread di preammortamento
Tasso di mora	4,00 punti percentuali di maggiorazione sul tasso d'interesse nominale annuo, ma comunque entro i limiti della Legge 108/1996 sull'usura
<b>Spese all'erogazione:</b>	
Provvigione (una tantum)	2,00% sull'importo finanziato minimo 500,00 euro
<b>Spese per la gestione del rapporto:</b>	
Spese incasso rata (per ciascuna rata)	2,00 euro
Commissione per estinzione anticipata	1,00% sul capitale estinto anticipatamente
Rinegoziazione	max. 100,00 euro
Accollo	200,00 euro
Spese garanzie	0,00 euro
Sospensione pagamento rata (non applicata per accordo PMI)	max. 100,00 euro
Decurtazione/proroga piano di ammortamento; variazione piano personalizzato (non applicato per rimborso anticipato)	50,00 euro
Spese per mancato perfezionamento del finanziamento	300,00 euro
<b>Piano di ammortamento:</b>	
Tipo di ammortamento	francese
Tipologia di rata	costante
Periodicità delle rate	mensile/trimestrale/semestrale

## **CHE COS'È L'AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE FONDO DI GARANZIA PMI L. 662/96.**

Con questa operazione la banca concede al cliente un affidamento in conto corrente, e mette a disposizione del cliente, a tempo determinato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente oltre la disponibilità, fino alla cifra concordata.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare in una o più volte questa somma.

Se l'affidamento è concesso su un conto corrente di corrispondenza o su conto finanziamento l'affidamento può essere a tempo determinato e il cliente può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito.

L'affidamento è assistito dalla garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI L. 662/96 e successive modificazioni e integrazioni il cui scopo è di facilitare l'accesso al credito delle PMI attraverso l'intervento di garanzia dello Stato.

Le PMI richiedenti devono essere economicamente e finanziariamente sane sulla base di appositi modelli di valutazione.

La copertura della garanzia diretta non può superare l'60% dell'ammontare dell'operazione; in ogni caso, l'importo massimo che può essere complessivamente garantito dal Fondo per ciascuna impresa non può superare il limite massimo di € 2.500.000,00

Per ulteriori informazioni si rinvia al sito <http://www.fondidigaranzia.it/> del Fondo di Garanzia.

### **RISCHI**

I principali rischi sono costituiti dalla variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi d'interesse e spese), dalla variazione dei rapporti di cambio qualora l'affidamento sia utilizzabile in valuta estera e dall'impossibilità di beneficiare di eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso quando questi scendono al di sotto della soglia indicata, se è prevista la clausola di tasso minimo.

### **REQUISITI**

Requisiti per la concessione di questo affidamento: valutazione positiva della capacità di rimborso, garanzie sufficienti, apertura di un conto corrente.



**CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE FONDO DI GARANZIA PMI L. 662/96.**

**QUANTO PUO’ COSTARE L’AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE**

**TAE = 11,462%**

Fido accordato: 500.00,00 euro.

Durata indeterminata e utilizzo pieno del fido accordato per l’intero trimestre

Parametro di riferimento: Euribor 3 mesi (365) – minimo 0,00%

Commissione servizio affidamento (onnicomprensiva) 2,000% annuo

Spese per utilizzo affidamento: 0,50 euro per operazione

spread espresso in punti percentuali: 9,000

I costi riportati nella tabella sono orientativi. E’ possibile ottenere un calcolo dei costi sul sito [www.volksbank.it](http://www.volksbank.it)

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente le condizioni sono indicate nella misura massima se a favore della banca e minima se a favore del cliente.

<b>VOCI DI COSTO</b>	<b>VALORE</b>
Giorni di calcolo interessi (convenzionali, di sconfinamento e di mora)	anno civile 365 giorni
Tipo tasso	variabile indicizzato
Tasso debitore annuo nominale (TAN)	parametro di indicizzazione + spread
Parametro di indicizzazione (indice)	il tasso d'interesse è definito sulla base dell'Euribor 3 mesi (365) rilevato con valuta primo giorno lavorativo del trimestre in corso arrotondato al successivo 0,25 – minimo 0,00%. L'adeguamento del tasso è effettuato trimestralmente valuta 01.01. - 01.04. - 01.07. – 01.10.
Spread	11,00%
Tasso minimo	- corrisponde almeno allo spread - massimo 11,00%
Tasso di sconfinamento e tasso di mora (indicato in punti percentuali da sommare al tasso debitore annuo nominale tempo per tempo in vigore)	5,000 punti percentuali
Il conteggio e la liquidazione degli interessi avvengono secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs n. 385 dell'1/9/1993 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 343 del 3/8/2016	
Commissione di istruttoria veloce (CIV)	
per privati: per ogni autorizzazione di operazione che genera uno sconfinamento superiore a 100 euro addebito trimestrale	25,00 euro
Importo massimo al trimestre (per privati)	160,00 euro
per aziende: per ogni autorizzazione di operazione che genera uno sconfinamento superiore a 250,00 euro	25,00 euro
superiore a 5.000,00 euro	30,00 euro
superiore a 25.000,00 euro addebito trimestrale	35,00 euro
Commissione servizio affidamento (CSA - Commissione onnicomprensiva - addebito trimestrale)	2,000% p.a.
Spese per mancato perfezionamento del finanziamento	300,00 euro

**ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO**

<b>Data valuta</b>	<b>Indice</b>	<b>Valore</b>	<b>Arrotondato allo 0,25 o 0,10 superiore</b>
27/02/2019	Euribor 6 mesi (365)	-0,232%	-0,250
27/02/2019	Euribor 3 mesi (365)	-0,314%	-0,400%
28/02/2019	IRS 5 anni	0,140%	0,200%
28/02/2019	IRS 10 anni	0,810%	0,900%

Le condizioni economiche indicate nel presente Foglio Informativo saranno comunque e sempre applicabili solo nel rispetto del limite massimo del TEG relativo alle specifiche operazioni, di cui alla legge sull'usura 108/96 nella versione vigente.

Nel caso che il mutuo/prestito rateale sia oggetto di annunci pubblicitari che offrono il beneficio di condizioni più favorevoli rispetto a quelle contenute nel presente foglio informativo, il termine per avvalersi delle facoltà promozionali è quello indicato nell'annuncio stesso.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet ([www.volksbank.it](http://www.volksbank.it)).

**ALTRE SPESE DA SOSTENERE**

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

- **Imposta di bollo sul contratto:** 16,00 euro

**INVIO COMUNICAZIONI PER IL FINANZIAMENTO/AFFIDAMENTO**

Sono previste le seguenti frequenze, modalità di fornitura e le seguenti spese a carico del cliente per l'invio delle comunicazioni collegate al presente prodotto. Si elencano inoltre le comunicazioni gratuite che la banca invia al mutuatario in base a specifici obblighi normativi. Per l'invio di ogni documento con modalità cartacea la banca addebita al cliente a titolo di recupero spese, le spese postali convenute nel contratto di conto corrente. Le spese per l'invio delle comunicazioni della banca relative a tutti i rapporti del mutuatario vengono addebitate sul rapporto principale (conto corrente).

Documento	Obbligatorio Facoltativo	Frequenza	Modalità di fornitura	Spese
Documento di sintesi periodico	obbligatorio	annuale	incluso nel documento di sintesi del conto corrente. invio cartaceo	0,00 euro
Rendiconto	obbligatorio	annuale	incluso nel documento di sintesi relativo al conto corrente. invio cartaceo	0,00 euro
Sollecito / Comunicazione dati a sistemi di informazione creditizia	obbligatorio	per evento	invio cartaceo	0,00 euro
Sollecito	obbligatorio	per evento	invio cartaceo	10,00 euro
Proposta di modifica unilaterale	obbligatorio	per evento	invio cartaceo	0,00 euro
Certificazione interessi	facoltativo	su richiesta	consegna in forma cartacea in filiale	10,00 euro
Avviso di scadenza	facoltativo	ad ogni scadenza rata se non pagata tramite SDD.	invio cartaceo.	0,00 euro
Quietanza pagamento	facoltativo	ad ogni pagamento rata.	invio cartaceo.	0,00 euro
Ristampa piano di ammortamento	facoltativo	su richiesta	consegna in forma cartacea in filiale	10,00 euro
Ristampa quietanze	facoltativo	su richiesta	consegna in forma cartacea in filiale	10,00 euro

#### ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo/affidamento il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

- **Imposta di bollo sul contratto:** 16,00 euro

#### TEMPI DI EROGAZIONE PER FINANZIAMENTI CHIRO./AFFIDAMENTI IN C/C

**Durata dell'istruttoria:** presupposto per istruire la pratica di finanziamento/affidamento è la presentazione da parte del cliente di tutta la documentazione richiesta. L'iter di delibera si conclude, a seconda dell'importo di finanziamento, entro un minimo di 1 giorno lavorativo e un massimo di 12 giorni lavorativi. Per i finanziamenti di competenza del Consiglio d'Amministrazione la conclusione dell'iter autorizzativo dipende dalla data in cui si riunisce il Consiglio d'Amministrazione.

**Disponibilità dell'importo:** L'intero importo del finanziamento, al netto delle tasse, spese e commissioni viene erogato contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.



**ESTINZIONE ANTICIPATA, RECESSO, PORTABILITA' E RECLAMI PER FINANZIAMENTI CHIROGRAFARI/AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA DEL FONDO DI GARANZIA PMI L. 662/96.****Estinzione anticipata**

1. Il mutuatario, in qualsiasi momento può rimborsare anticipatamente una parte del debito residuo ossia estinguere l'intero debito residuo.

In caso di rimborso anticipato parziale l'importo delle rate successive viene ridotto, fermo restando il numero e la scadenza delle stesse.

Successivamente gli interessi saranno conteggiati soltanto sul capitale residuo. In caso di rimborso anticipato parziale o di estinzione anticipata (recesso) il mutuatario ha diritto a una riduzione del costo totale del mutuo, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

2. Nei limiti consentiti dalla legge, e se convenuto, sulla quota di capitale rimborsata prima della scadenza contrattuale originaria, alla banca spetta il compenso per estinzione anticipata.

**Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

Dopo che il cliente abbia restituito alla banca tutto quanto ad essa dovuto, sia in base all'ordinario piano di ammortamento che in caso di estinzione anticipata, il rapporto contrattuale viene chiuso entro il termine massimo di 30 giorni.

**Recesso**

1. Fermi restando i casi di risoluzione previsti dal successivo comma, il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c. costituisce decadenza dal beneficio del termine.

2. La banca intenderà risolto il contratto e chiederà l'immediato rimborso del credito residuo, ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora:

a) il mutuatario non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso; La presente clausola risolutiva opererà anche se detta rata/dette rate sia/siano in parte pagata/e ed anche se la/le stessa/e sia/siano composta/e di soli interessi.

b) se lo scopo è dedotto in contratto e il mutuatario non destini il mutuo agli scopi per il quale è stato concesso;

c) la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla banca risultino non veritiere o presentino vizi tali che, se conosciuti prima, avrebbero impedita la concessione del mutuo;

d) il mutuatario subisca anche un solo protesto o procedimento conservativo o esecutivo o ipoteca giudiziale o compia qualsiasi atto che diminuisca la sua consistenza patrimoniale o economica;

e) il mutuatario cambi domicilio fiscale o residenza senza informare tempestivamente la banca;

f) qualora il mutuatario abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date e/o non abbia dato le garanzie che aveva promesse ai sensi dell'art. 1186 c.c.

g) il mutuatario subisca la revoca totale del contributo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

4. Nei casi di decadenza, risoluzione del contratto o recesso da quest'ultimo, la banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso di ogni suo credito, che si ha per scaduto, con conseguente applicazione degli interessi di mora e accessori. Inoltre la banca può agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, sia nei confronti del mutuatario che dei garanti.

5. Nel caso in cui al mutuatario fossero concessi anche altri finanziamenti, la risoluzione invocata per questo rapporto autorizzerà la banca a risolvere questi altri rapporti anche se in regola.

**Recesso dal contratto di affidamento in conto corrente**

1. Nell'affidamento a tempo determinato (rimborsabile oltre tre mesi dal prelievo), alla scadenza, il cliente deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni, anche senza un'espressa richiesta della Banca.

Il cliente, che riveste la qualifica di consumatore, ha diritto di recedere dall'apertura di credito concessa, senza alcuna penalità e senza giustificare il motivo, entro il termine di quattordici giorni dalla data di conclusione del contratto, mediante comunicazione scritta inviata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla filiale presso la quale è stato sottoscritto il presente contratto.

In tali casi, il cliente deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi (come convenuti all'art. 4 del presente contratto), spese e commissioni entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso. Il recesso è efficace nei confronti della Banca dal momento in cui questa ne riceve comunicazione. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso è sospeso con effetto immediato l'utilizzo del credito concesso.

2. Nell'affidamento a **tempo determinato, ossia qualora il rimborso delle somme dovute deve avvenire da parte del cliente entro tre mesi dalla data del prelievo**, alla scadenza, il cliente deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni, anche senza un'espressa richiesta della Banca.

Il cliente può recedere dall'apertura di credito concessa dalla Banca anche prima della scadenza, in ogni momento e senza spese, tramite rimborso di tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni. Il recesso, che deve essere comunicato alla Banca e avrà effetto soltanto dal momento in cui il cliente avrà correttamente effettuato il rimborso e corrisposto alla Banca tutto quanto dovuto.

3. Il cliente può inoltre, indipendente da quanto previsto dai precedenti comma, recedere dall'apertura di credito concessa anche prima della scadenza, in ogni momento e senza spese, a condizione che:

- ne faccia richiesta scritta con preavviso di almeno 15 giorni;
- corrisponda, nei casi consentiti dalla normativa vigente, alla data preavvisata il compenso per la restituzione anticipata se convenuto, oltre al capitale da restituire anticipatamente e alla quota interessi maturata.

Dal momento in cui il recesso acquista efficacia si sospende l'utilizzo dell'affidamento. In presenza di una garanzia bancaria non ancora scaduta/restituita il recesso dall'affidamento concesso per la richiesta di garanzie bancarie diventa operativo al momento della restituzione del documento originale della garanzia bancaria. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'affidamento neppure per l'importo delle disposizioni eseguite.

4. La Banca può recedere dall'apertura di credito concessa a tempo determinate senza preavviso, in presenza di una giusta causa ai sensi dell'art. 1845, comma 1, c.c. inviando al cliente una comunicazione per lettera raccomandata. In caso di recesso il cliente non può utilizzare il credito concesso con effetto dalla ricezione della comunicazione di recesso e deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della comunicazione della Banca.

5. Nell'affidamento a tempo indeterminato/a revoca il cliente può recedere in ogni momento e senza spese dall'apertura di credito concessa dalla Banca. In tal caso, deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso.

Il recesso è efficace nei confronti della Banca dal momento in cui questa ne riceve comunicazione. Dalla data di efficacia del recesso è sospeso, con effetto immediato, l'utilizzo del credito concesso.

La Banca può recedere dall'apertura di credito (a revoca) concessa ai sensi dell'art. 1845, comma 3, c.c. con preavviso di quindici giorni. Qualora sussista un giustificato motivo – come il verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. – la Banca può senza preavviso recedere dall'apertura di credito concessa dandone tempestiva comunicazione al cliente; la Banca comunica al cliente il recesso dall'apertura di credito concessa con lettera raccomandata.

**RECLAMI**

I reclami vanno inviati alla banca presso l'ufficio reclami della Banca Popolare dell'Alto Adige in via del Macello, 55 - 39100 Bolzano, e-mail [ufficio-reclami@volksbank.it](mailto:ufficio-reclami@volksbank.it), che deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricevimento. Qualora il cliente non fosse soddisfatto della risposta o non abbia avuto risposta entro i 30 giorni, può presentare ricorso a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Qualsiasi altro Organismo di mediazione iscritto nel Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia abilitato ad esperire mediazioni finalizzate alla conciliazione delle controversie fra banca e cliente come previsto dal D.Lgs. n. 28/2010.

Il ricorso preventivo ad uno dei citati Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie costituisce condizione di procedibilità della eventuale successiva domanda giudiziale.

**LEGENDA**

<b>Accollo</b>	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.
<b>Fondo di Garanzia</b>	Fondo di Garanzia a favore delle Piccole e Medie Imprese di cui alla Legge 662/96 e successive modificazioni e integrazioni. L'intervento del Fondo assistito dalla garanzia dello Stato abbatte il rischio sull'importo garantito, facilitando l'accesso al credito.
<b>P.M.I.</b>	Piccole Medie Imprese, come definite nel Decreto Ministeriale 18 aprile 2005.
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
<b>Parametro di riferimento</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
<b>Piano di ammortamento</b>	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
<b>Piano di ammortamento "francese"</b>	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
<b>Quota capitale</b>	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.



<b>Quota interessi</b>	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento.
<b>Tasso debitore annuo nominale (TAN)</b> (affidamento in c/c)	Prezzo del denaro espresso in valore percentuale come tasso nominale annuo e applicato sull'utilizzo dell'affidamento. Il conteggio e la liquidazione degli interessi avvengono secondo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs n. 385 dell'1/9/1993 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 343 del 3/8/2016.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo tale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b> (finanziamento chirografario)	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestatato) e il capitale prestatato.
<b>Tasso di sconfinamento e tasso di mora</b>	maggiorazione del tasso debitore per utilizzi oltre i limiti del fido o maggiorazione del tasso d'interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
<b>Tasso effettivo globale (TEG)</b>	Il tasso effettivo globale (TEG) e' un valore espresso in percentuale il quale contiene tutti gli oneri bancari che il cliente sostiene per godere di una determinata somma di denaro di esclusiva proprietà della banca.
<b>Commissione di istruttoria veloce (CIV)</b>	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
<b>Commissione servizio affidamento</b> <b>(Commissione omnicomprensiva)</b>	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.



<b>Spese per il mancato perfezionamento</b>	Spese da versare al Fondo nei casi in cui, a seguito della delibera di ammissione del Consiglio di gestione, l'operazione finanziaria garantita non sia successivamente perfezionata con le modalità e nei termini fissati.
---	---